



COMUNE DI
SAN BENEDETTO ULLANO
(Provincia di Cosenza)

Oggetto: D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8 marzo 2020. **RACCOMANDAZIONI**

IL SINDACO

nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale"

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 recante ulteriori misure per il contenimento il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8 marzo 2020;

Ravvisata la necessità, nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale", di dover informare la cittadinanza di quanto disposto e, quindi, diramare raccomandazioni a tutti i cittadini, agli operatori economici e, in generale, a tutti i soggetti operanti sul territorio comunale, al fine di richiamare la loro attenzione sul rispetto delle prescrizioni poste dal D.P.C.M. in oggetto, per contrastare la diffusione del virus Covid-19;

Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti locali, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

EVIDENZIA I SEGUENTI OBBLIGHI:

ai sensi del D.P.C.M. 08/03/2020, per come integrato dalla Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8 marzo 2020, **a chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni** dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'organizzazione Mondiale della Sanità, nonché nella Regione Lombardia, nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, **SI APPLICA LA MISURA DELLA QUARANTENA OBBLIGATORIA CON SORVEGLIANZA ATTIVA;**

chiunque si trovi nelle condizioni di cui al punto precedente, deve comunicare tale circostanza direttamente - ovvero attraverso il proprio Medico di Medicina Generale Pediatra di Libera scelta, oppure telefonando al numero verde regionale 800-767676 - al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, che adotterà le misure già previste nell'ordinanza 1/2020.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla richiamata ordinanza nr.3 dell'8 marzo 2020 comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art.650 c.p., se il fatto non costituisce reato più grave)

RACCOMANDA A TUTTI I CITTADINI

di rispettare pedissequamente tutte le misure igieniche e sanitarie già ampiamente diffuse dalle organizzazioni sanitarie riconosciute ed in particolare quelle di cui all'allegato 1 del DPCM del 04.03.2020;

RICORDA

che ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 08/03/2020, tra le altre, si applicano le seguenti misure:

- **divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus** (comma 1, lett. z);
- sono soppresse le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico privato (comma 1, lett. b);
- sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione (comma 1, lett. c);
- svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione (comma 1, lett. d)
- è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali (diversi dalle attività di ristorazione e bar), all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori (comma 1, lett. f)
- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, all'interno degli impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico (comma 1, lett. g).

Vista l'importanza di tale avviso, si chiede di darne la massima diffusione.

Dalla Residenza Municipale, 8 marzo 2020

IL SINDACO

Avv. Rosaria Amalia Capparelli



Rosaria Amalia Capparelli